FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. - Calcio a 5 - SGS - Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 261/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 17 maggio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitiello, Prof. Alberto Massera, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. GIAN LUIGI ROSSETTI (ALL'EPOCA DEI CONSIGLIERE S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN AMBITO FEDERALE PER ANNI 1 SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER **INFLITTA** VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 8, C.G.S. (DELIBERA **DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE** 2, TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LIGURIA - COM. UFF. N. 41 **DEL 2.2.2012**) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 16.4.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Gian Luigi Rossetti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA S.C. MOLASSANA BOERO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO **PROCURA FEDERALE DEFERIMENTO DELLA** PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER L'OPERATO DEL PROPRIO DIRIGENTE GIANLUIGI ROSSETTI, ALL'EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE **DELLA SOCIETÀ** (DELIBERA **DELLA COMMISSIONE** DISCIPLINARE TERRITORIALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE LIGURIA – COM. UFF. N. 41 **DEL 2.2.2012**) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 16.4.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla S.C. Molassana Boero A.S.D. di Genova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3. RICORSO DELLA A.S.D. NAPOLI MA.MA. FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI:
- DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 E PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 ALLA RECLAMANTE;
- DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30.6.2016 AL SIG. ORANGES MASSIMO;
- DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. ORANGES IVAN, INFLITTE SEGUITO GARA DI PLAY OFF PRIMO TURNO CANOTTIERI LAZIO FUTSAL/NAPOLI MA MA FUTSAL DEL 1.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 775 del 3.5.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Napoli Ma.Ma. Futsal di Caivano (Napoli), riduce ad 1 punto la penalizzazione a carico della società reclamante e dispone la squalifica del campo per 4 giornate con obbligo di disputa delle gare in campo neutro ed a porte chiuse. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Serio

Pubblicato in Roma il 17 maggio 2012

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete